



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale ordinario di Larino



Il Giudice, Dr.ssa Tiziana Di Nino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 100467 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012 e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20/07/2016 alla quale la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████
presso lo studio degli Avv.ti ██████████ e ██████████ che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce dell'atto introduttivo del giudizio;

ATTORE

E

██████████ in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio
dell'Avv.to ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
unitamente all'Avv.to Umberto Morera;

CONVENUTA

OGGETTO: Azione di responsabilità contrattuale.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale.

IN FATTO

Con atto di citazione ██████████ ha convenuto in giudizio la ██████████
██████████ rappresentando di aver investito nel 2003 la somma di €. 375.000,00 in
un'operazione finanziaria, denominata emissione Lehman Brothers Treasury Co BV



2003-2001, ricevendo rassicurazioni dalla banca circa la garanzia del capitale e delle cedole, essendo previste per i primi due anni una cedola fissa e fino all'ottavo anno una cedola variabile, e che gli è stato evidenziato quale unico rischio la mancata corresponsione delle cedole variabili in caso di apprezzamento negativo dell'indice Eurostat. Ha rappresentato, altresì, l'attore: di aver venduto in data 13/05/2008 una parte dei titoli del valore di €. 125.000,00, ottenendone un rimborso di €. 115.695,71, e che pur volendo dismettere il proprio investimento a seguito di alcune segnalazioni da parte di altri operatori finanziari circa una presunta crisi della Lehman Brothers, è stato rassicurato dall'istituto finanziario sulla solidità del proprio investimento e sul sicuro rimborso del capitale; che nel novembre del 2008 ha inoltrato una prima richiesta di chiarimenti all'istituto di credito e che successivamente ha appreso di aver perso tutto il capitale di €. 250.000,00; che a fronte dell'investimento di €. 250.000,00 la banca ha accreditato, alla fine, solo la somma di €. 9.817,51 e ciò in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337, 1338 e 1375 c.c. e della normativa in materia bancaria, in quanto l'intermediario deve garantire una corretta informazione non solo all'atto della stipula del contratto ma anche durante l'esecuzione del rapporto, con un'informazione continua in ordine all'andamento dei titoli ed alla opportunità del mantenimento o meno degli stessi. [REDACTED] ha chiesto, pertanto, nelle conclusioni: a) di accertare la violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, nonché del dovere di diligenza da parte dell'istituto bancario; b) di dichiarare la nullità del contratto de quo per violazione di norme inderogabili, ovvero la responsabilità precontrattuale o il grave inadempimento contrattuale della convenuta con conseguente risoluzione del contratto; c) di condannarla alla restituzione, ovvero al risarcimento dei danni quantificati in €. 240.182,49, oltre alle cedole maturate negli anni 2008-2009-2010 e 2011, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dall'8/04/2011; d) di condannare, infine, l'istituto di credito convenuto alla refusione delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] contestando le pretese di parte attrice e rappresentando, nel merito: che il [REDACTED] ha ricevuto e sottoscritto oltre al contratto di intermediazione finanziaria il documento sui rischi generali degli investimenti e la scheda sul profilo di rischio, e che l'investimento scelto era a basso rischio e il rendimento era ancorato all'indice dei prezzi al consumo della zona Euro;



che il correntista ha confermato successivamente l'ordine di acquisto ed ha incassato tutte le cedole fino al 2008, per un totale di €. 69.686,37; che in data 13/05/2008 ha impartito un ordine di vendita parziale incassando la somma di €. 115.695,71; che il correntista è un investitore esperto avendo usufruito della normativa in materia di scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero in Italia. L'istituto di credito ha chiesto, pertanto, nelle conclusioni: a) il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; b) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di determinare lo stesso tenendo conto: 1) dell'attuale valore dei titoli; 2) delle cedole percepite; 3) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, co. 5, D.lgs. n. 461/97, nella misura del 12,50%; 4) dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; 5) della condotta colposa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; 6) della disposizione di cui all'art. 1225 c.c. in caso di esclusione del dolo; c) in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di nullità formulata dall'attore, di condannare lo stesso alla restituzione dei titoli, nonché alla restituzione delle cedole su di essi percepite, i rimborsi, e ogni altra utilità ricavata dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli, oltre interessi; d) la vittoria delle spese di lite.

Le parti hanno allegato dei documenti ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e alle memorie di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria. Definito il tema della lite è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rapporto bancario dedotto dall'attore nel giudizio decidendo ha ad oggetto un contratto di intermediazione finanziaria per acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla banca d'affari Lehman Brothers, investimento denominato Treasury Co BV 2003-2001 a capitale e cedole garantite, per i quali, successivamente, ha avuto il rimborso di soli €. 9.817,51, a fronte di un capitale di €. 250.000,00, essendo stata la società dichiarata fallita il 15 settembre 2009. Il [REDACTED] deduce la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per violazione delle norme di legge e di regolamento applicabili in tema di diligenza nella prestazione dei servizi di investimento e, più specificatamente, gli obblighi informativi su di lei gravanti, per aver omesso di informarlo che le obbligazioni



Lehman Brothers erano divenute eccessivamente rischiose rispetto al proprio profilo di rischio e quindi inadeguate. L'attore ha chiesto, sulla scorta di tali argomenti, di dichiararsi la nullità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato con la [REDACTED] [REDACTED] ovvero la risoluzione dello stesso per violazione di norme inderogabili o per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme investite, ovvero al risarcimento del danno subito.

La convenuta ha contestato la propria negligenza, da un lato affermando che l'attore ha ricevuto tutte le informazioni relative all'andamento dei titoli acquistati e che l'investimento era a basso rischio, tanto che il titolo di cui è causa era nell'elenco del Consorzio Patti Chiari, e dall'altro negando che il fallimento della Lehman Brothers fosse prevedibile all'atto della sottoscrizione del contratto di intermediazione finanziaria e fino al fallimento della importante banca d'affari, tanto da aver avuto un ottimo rating dalle diverse agenzie preposte a tal fine.

Orbene, il Tribunale ritiene di dover dare ai fatti di causa la seguente interpretazione.

Occorre dare atto, in primis, che la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ritiene che alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'istituto di credito convenuto in fattispecie di tal fatta, in quanto, se il contratto quadro stipulato con il cliente prevede solo l'intermediazione nell'acquisto o vendita dei prodotti finanziari a seguito di singoli ordini e la semplice custodia dei titoli acquistati, i richiamati obblighi di condotta, ivi compreso l'obbligo di informazione, non possono riguardare il controllo e la supervisione da parte dell'intermediario dell'andamento dell'investimento per tutta la durata dello stesso, talora anche pluriennale, così che il cliente abbia diritto di ricevere – e l'intermediario l'obbligo di fornire – una tempestiva informazione sul mutamento delle condizioni di mercato, o dell'emittente, e quindi sulla convenienza o meno di mantenere l'investimento in quei determinati titoli. Detta copiosa giurisprudenza ritiene, pertanto, che *“quando non sia stato concluso fra l'intermediario e l'investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto al momento della sottoscrizione del contratto e dell'investimento (Trib. Trapani, 03 aprile 2013; Trib. Torino, 14 febbraio 2012 e 22 dicembre 2011; Trib. Arezzo, 10 febbraio 2009; Trib. Parma, 9 gennaio 2008; Trib. Milano, 18 ottobre 2006; Trib. Modena, 20 gennaio*



2006; Trib. Catania, 22 novembre 2005), con la conseguenza che l'intermediario non è tenuto ad informare l'investitore della perdita di valore o dell'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto" (Trib. Milano, 15 marzo 2014; cfr., altresì, Trib. Pordenone, 8 novembre 2013, n.898). Altra giurisprudenza ha evidenziato, altresì, come l'istituto di credito non si trovava in una condizione di osservatorio privilegiato in relazione alle condizioni finanziarie della Lehman Brothers, pur volendo riconoscere un preciso obbligo in tal senso in capo alla banca (Trib. Savona, 18 maggio 2010). Detti principi non possono ritenersi superati, come afferma l'attore nei propri atti di causa, dal portato degli articoli 21 e 28 del D.lgs. n. 58 del 1998 e dal parere reso dalla Consob in data 24 maggio del 1994 in quanto la giurisprudenza citata si è formata proprio sul disposto di tali atti.

L'investimento effettuato dall'attore risale, inoltre, all'aprile del 2003, allorquando lo stesso, in data 18/04/2003 ha sottoscritto il contratto di intermediazione finanziaria, unitamente ad altra documentazione, dichiarando di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura dei rischi e sulle implicazioni dell'ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono. Il [REDACTED] ha percepito le cedole previste dal contratto fino all'anno 2008, ritenendo adeguato e congruo l'investimento consigliato ed effettuato per il quale aveva indicato nel proprio profilo cliente una propensione al rischio bassa e una esperienza finanziaria sufficiente, allorquando il crollo dei titoli è avvenuto in maniera del tutto imprevedibile. Occorre evidenziare, infatti, con riguardo alla prevedibilità del default della banca d'affari Lehman Brothers che l'istituto di credito non ha ommesso di fornire informazioni in quanto all'epoca dell'acquisto dei titoli non sussistevano circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un'elevata probabilità di fallimento tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio. Nello specifico, all'epoca dell'investimento, ma anche in epoca immediatamente precedente al default, non risultava che il fallimento della Lehman Brothers fosse realisticamente prevedibile atteso che, sino alla apertura della procedura concorsuale, le principali società di rating avevano continuato a classificare la Lehman Brothers come molto affidabile, assegnando alla citata banca una categoria A, caratterizzata da uno scarso rischio e da un'alta affidabilità di pagamento delle cedole. Tale circostanza è stata assunta a fondamento di molte decisioni di merito pronunciate sul caso, in quanto, *"In tema di intermediazione finanziaria, nessuna violazione può addebitarsi*



all'intermediario con riferimento al comportamento successivo all'acquisto degli strumenti finanziari qualora il declassamento dei titoli, intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi, sia avvenuto in modo del tutto impreveduto ed imprevedibile” (Trib. Roma, 25 novembre 2013); inoltre, “Il giudizio positivo espresso dalle agenzie di rating sulla società emittente fino al giorno della dichiarazione di insolvenza nonché l'inclusione del titolo nell'elenco predisposto dal consorzio “Patti Chiari” consentono di ritenere che l'intermediario non disponesse di elementi ulteriori e diversi tali da giustificare l'obbligo (pur contrattualmente previsto) di informare il cliente in ordine alla variazione di rischio relativo ai titoli. L'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, strumento finanziario che - sino al 15 settembre 2008 - i dati a disposizione delle banche permettevano di considerare come titolo a basso rischio e a basso rendimento, deve essere valutato come adeguato ad un portafoglio diversificato contenente titoli di stato, quote di fondi comuni e titoli azionari”. (Trib. Savona, 18 maggio 2010).

In conclusione, dunque, all'epoca dell'investimento, cioè aprile 2003 – ma ciò anche prima del default – non era minimamente ipotizzabile il fallimento della Lehman Brothers, posto che, sin dall'apertura della procedura concorsuale, le principali società di rating avevano continuato a classificare la Lehman Brothers come molto affidabile e che, più in generale, gli allarmi relativi alla crisi finanziaria in atto nel sistema americano e inerente molte grandi banche e società americane, non erano tali da far ragionevolmente ipotizzare il crollo della banca d'affari. L'attore inoltre, come si evince dalla documentazione versata dalla banca convenuta, aveva già effettuato in precedenza investimenti in titoli azionari e si era avvalso dello scudo fiscale per il rientro di capitali dall'estero in Italia (circostanza non contestata in giudizio e ritenuta dallo stesso attore nella comparsa conclusionale), dimostrando una sufficiente abilità e propensione nello scegliere i propri investimenti finanziari e la conoscenza dei rischi degli stessi (avendo effettuato anche investimenti in azioni).

E' vero, come afferma ripetutamente l'attore nei propri atti di causa, che la banca aveva comunque l'obbligo di osservare quanto prescritto dall'art. 21 TUF, cioè di comportarsi con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e di operare in modo che lo stesso sia sempre adeguatamente informato e dall'art. 28 co. 2° della delibera Consob n. 11522/98, che impone l'obbligo all'intermediario di non effettuare operazioni se non



dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Tuttavia, al fine di valutare l'adempimento o meno della convenuta agli obblighi in questione, occorre considerare la natura e il rischio specifico dei titoli in questione all'epoca dell'acquisto, i dati posseduti o che la banca avrebbe dovuto comunque possedere in proposito e, quindi, trasmettere al cliente, i dati posseduti da quest'ultimo e l'effettiva adeguatezza o meno dell'investimento al profilo di investitore del cliente. Non possono aver credito, quindi, le considerazioni di parte attrice circa la elevata rischiosità dell'investimento per tutte le motivazioni su esposte, essendo l'investimento effettuato a basso rischio e dovendosi escludere che all'epoca di detto acquisto, intervenuto, comunque nel lontano 2003, la banca disponesse di dati da cui desumere il successivo dissesto della banca Lehman Brothers e comunque tali da far prevedere il default di detti titoli.

Deve essere rigettata, in definitiva, la domanda attorea diretta all'accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta per le perdite subite dall'attore, per violazione degli obblighi su di essa gravanti e previsti nel TUF e nel regolamento Consob e per inosservanza dei generali principi di correttezza e buona fede. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali si ritiene integri, le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta all'R.G. n. 100467/12 e vertente tra [REDACTED] e la [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) rigetta le domande formulate dall'attore;
- 2) compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali di lite.

Così deciso in Larino il 6 marzo 2017

IL GIUDICE

Dr.ssa Tiziana Di Nino



